

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato il 17.07.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 35° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate riguardano le commissioni rete distributiva per le quali è specificato l'intero importo pagato in sede di accensione del finanziamento, pari a euro 2.892,96. Di esse è chiesta la retrocessione della quota non maturata al netto di euro 631,78 già abbuonati nel conteggio estintivo. Sono, inoltre, richieste le spese di assistenza professionale quantificate in euro 250,00.

L'intermediario costituitosi evidenzia che nulla sarebbe da corrispondersi in relazione alle commissioni rete distributiva, in quanto già oggetto di rimborso in accordo al "Piano annuale di rimborso" accluso al ricorso e richiamato nello stesso testo contrattuale. Parte resistente rileva inoltre che, nonostante vi sia un disallineamento fra l'importo previsto dal criterio contrattuale in corrispondenza dell'effettiva rata di estinzione (n.35) e quanto corrisposto sulla base dell'indicazione presente in conteggio estintivo, corrispondente alla rata n.36, questo sia da imputarsi ad un "mero errore materiale" dovuto ad una imprecisione nell'operazione di stampa del "Piano di rimborso annuale" in ragione della quale, in corrispondenza della rata di estinzione del finanziamento, è stato indicato l'importo, leggermente inferiore, relativo alla rata successiva. Parte resistente eccepisce,



ad ogni modo, l'esiguità della cifra imputabile alla differenza fra la rata di effettiva estinzione e quella seguente presa in considerazione ai fini dell'importo da rimborsarsi, comunque non oggetto di espressa richiesta di controparte.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede al Collegio il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Riguardo al disallineamento del "Piano annuale di rimborso", per cui quanto corrisposto al cliente in sede di conteggio estintivo corrisponderebbe all'importo correttamente quantificato ed individuato nella rata successiva, vale rilevare che per una fattispecie analoga il Collegio di Roma con decisione n.10824/2016 ha ritenuto che *"L'importo riconosciuto è corretto. Dalla tabella inclusa nel "Piano" può agevolmente dedursi che, per quanto attiene il rimborso delle "Commissioni rete distributive", la cifra da prendere a riferimento a tal fine è quella della rata numericamente successiva a quella di estinzione"*. In ogni caso, non si rinviene dagli atti la richiesta della differenza tra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto previsto dal piano di rimborso, riconoscibile dal Collegio solo se espressamente richiesta da parte ricorrente.

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni rete distributiva nella misura del 60%, mentre è da ricondursi fra gli oneri *up-front* la rimanente quota del 40%.

Dalle evidenze documentali si riscontra che nel conteggio estintivo prodotto dall'intermediario è stata retrocessa alla parte ricorrente la somma di euro 631,78 per commissioni rete distributiva, quale quota del 60% ascrivibile agli oneri *recurring*. La somma coincide con quanto indicato nel "Piano annuale di rimborso" in corrispondenza della 36° rata.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", riferite alla quota residuale del 40% delle commissioni rete distributiva, per l'ammontare di euro 421,14. Nulla è invece dovuto per gli oneri *recurring*, in quanto già rimborsati in sede di conteggio estintivo.

Spetta, pertanto, a parte ricorrente la somma di euro 421,14, mentre non sono dovute le spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 421,14.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI